

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prima Commissione consiliare

Consiglio regionale del Veneto
23/02/2022 - 02/06 N. 0002815 -



Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

S E D E



Oggetto: **progetto di legge regionale n. 111** d'iniziativa della Giunta regionale relativo a "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di affari istituzionali, enti e società regionali, cooperazione internazionale e di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare" (26/DDL)

Si trasmette, allegato alla presente, il progetto di legge in oggetto licenziato dalla Prima Commissione a maggioranza in sede referente, con modifiche al testo, nella seduta del 22 febbraio 2022.

Distinti saluti.

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
STAFF POLITICHE ISTITUZIONALI
il responsabile
Gabriele Frolo

Il Presidente
Luciano SANDONÀ

Allegati:

- relazione
- articolato
- scheda di certificazione

rif. prot. n. 19861 del 29 dicembre 2021

*Politiche istituzionali, politiche
dell'Unione Europea e relazioni
internazionali, politiche di bilancio
e di programmazione*

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701321 *tel*
+39 041 2701223 *fax*
com.com1.segreteria@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI E SOCIETÀ REGIONALI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DI VALORIZZAZIONE O ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

**Testo licenziato con modifiche dalla Prima Commissione in sede referente ai
sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N. 111

d'iniziativa della Giunta regionale

licenziato il **22 febbraio 2022** nella seduta n. **53**

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 39	36		3
Maggioranza richiesta	n. 20			

Relatore in Aula: la consigliera Milena CECCHETTO

Correlatore in Aula: la consigliera Vanessa CAMANI

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI E SOCIETÀ REGIONALI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DI VALORIZZAZIONE O ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Relazione

Relatore: la consigliera Milena CECCHETTO

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

con il presente provvedimento, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi e ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone anche per l'anno 2022, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate a semplificare, mantenere o adeguare l'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Nello specifico, il progetto di legge n. 111 interviene in materia di affari istituzionali, enti e società regionali, cooperazione internazionale e valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare e si compone di n. 12 articoli, suddivisi in cinque capi.

Nel Capo I trovano collocazione tre articoli: il primo concerne l'abrogazione della lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che reca la disciplina per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale; il che si traduce nell'eliminazione del potere autorizzativo, oggi posto in capo alla Giunta regionale, per l'indizione, da parte delle strutture competenti, delle procedure ad evidenza pubblica, lasciando tale attività esclusivamente nell'ambito gestionale spettante alla dirigenza.

I due articoli successivi sono stati inseriti nel testo in esito all'approvazione di altrettanti emendamenti al progetto di legge, depositati ed illustrati nel corso dell'esame svolto dalla commissione.

L'articolo 2 propone di modificare la l.r. 24/12/2013, n. 37 relativa al "Garante regionale dei diritti della Persona", sostituendo l'art. 6 della medesima - che stabilisce il trattamento economico di tale figura in misura fissa, alla stregua di una retribuzione per una prestazione lavorativa, anziché di un ufficio onorario qual è appunto quello del Garante - con un nuovo testo, che lascia all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il compito di definire l'entità dell'indennità, sempre mantenendo il rispetto dei medesimi limiti attualmente stabiliti dalla norma che si va a modificare. Anche relativamente al rimborso spese spettante al Garante, viene modificato il richiamato articolo 6, che lo stabilisce in misura fissa, eguale a quello dei consiglieri regionali, commisurandolo alle spese effettivamente sostenute e documentate, come previsto per i componenti del Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto.

L'articolo 3 modifica l'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" perseguendo un consolidamento della governance delle società partecipate dalla Regione del Veneto con riferimento alla scelta e conferma delle persone, da incaricare o già individuate,

per la gestione delle medesime, adattando il vincolo previsto dal quarto comma del citato articolo 10 alla specificità degli incarichi di amministratore di una società di capitali, considerata in particolare la durata degli stessi, come definita dalla disciplina del codice civile.

Il Capo II contiene cinque articoli in materia di enti e società regionali.

L'articolo 4 reca novelle all'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 introducendo la possibilità per il Direttore degli enti regionali di delegare funzioni, in analogia a quanto previsto all'articolo 9, comma 5bis della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

L'articolo 5 sopprime nella legge regionale 14 novembre 2018, n. 40, istitutiva della società Infrastrutture Venete S.r.l., l'autoqualificazione della società quale società "in house".

Gli articoli 6, 7 e 8 effettuano interventi di manutenzione sui testi vigenti: l'articolo 6 modifica la previsione normativa contenuta all'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 al fine di evitare duplicazioni e coordinare le diverse discipline regionali che si riferiscono alle società della Regione del Veneto e alle società partecipate dagli enti regionali; gli articoli 7 e 8 novellano la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 abrogando previsioni regionali che richiamano disposizioni statali non più vigenti in tema di contenimento della spesa pubblica.

Il Capo III interviene, tramite l'articolo 9, in materia di cooperazione internazionale, aggiungendo al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018 n. 21, recante la disciplina regionale in materia, la possibilità per la Regione di partecipare a progetti di cooperazione internazionale attuati da determinati organismi ivi indicati.

Il Capo IV introduce, tramite l'articolo 10, modifiche al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che reca la disciplina del piano di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare, al fine di eliminare dal predetto piano i beni di proprietà di enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, applicando al riguardo la normativa generale in materia di controlli di cui alla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 oppure quella contenuta nelle rispettive leggi di settore; inserisce inoltre un comma 2 bis concernente le alienazioni di beni immobili di proprietà regionale ad altri enti pubblici non economici, stabilendo che debbano essere autorizzate dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, anche se non comprese nel piano di valorizzazione e/o alienazione.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo V con due disposizioni finali: la prima (art. 11) contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda (art. 12) prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Riassumendo, in conclusione, l'iter del provvedimento oggi all'esame di quest'Assemblea, d'iniziativa della Giunta regionale, va detto che è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 22 dicembre 2021, assumendo il numero 111 tra i progetti di legge depositati nel corso della

legislatura ed assegnato il 29 dicembre in sede referente alla Prima Commissione.

Nella seduta del 12 gennaio 2022 è stato illustrato dall'assessore alla programmazione, attuazione programma, rapporti con il Consiglio regionale, bilancio e patrimonio, affari generali, enti locali; in questa occasione è stato depositato ed illustrato l'emendamento che successivamente si è tradotto nell'articolo 2 del testo approvato per l'Aula.

Nella seduta del 16 febbraio è iniziato l'esame del testo; contestualmente è stato depositato ed illustrato l'emendamento poi tradottosi nell'articolo 3 del testo approvato per l'Aula.

Nella seduta del 22 febbraio, infine, la Prima Commissione ha concluso i propri i lavori approvando a maggioranza il provvedimento, comprensivo dei due articoli aggiuntivi di cui si è detto.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Bisaglia, Gerolimetto, Sandonà con delega Cestaro, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cecchetto, Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza); si è astenuto il rappresentante del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Possamai Giacomo).

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN
MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI E SOCIETÀ
REGIONALI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DI
VALORIZZAZIONE O ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE**

CAPO I - Disposizioni in materia di affari istituzionali

Art. 1 – Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.

1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è abrogata.

Art. 2 – Modifica della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 “Garante regionale dei diritti della persona”.

1. L’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - Trattamento economico.

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione da assumere entro 15 giorni dalla prestazione del giuramento di cui all’articolo 3, comma 3, provvede a definire l’indennità da corrispondere al Garante, determinandola con riferimento alle funzioni e ai compiti attribuiti, in misura non superiore al 60 per cento dell’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1 e dell’indennità di funzione di cui all’ articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.

2. Per l’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, spetta al Garante che non risiede a Venezia, per ogni giornata in cui si reca presso la sede dell’Ufficio del Garante, il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate mediante servizi pubblici di linea o, qualora faccia uso del proprio mezzo di trasporto, il rimborso delle spese di viaggio calcolato applicando l’indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello sviluppo economico e comprensivo degli eventuali pedaggi autostradali sostenuti; spetta altresì al Garante che, per ragioni attinenti all’Ufficio, si reca in località diverse da quelle di residenza, il trattamento economico di missione previsto dall’articolo 6, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5.”.

2. In prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, e con decorrenza di effetti dalla data di giuramento del Garante, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assume la deliberazione di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 come sostituito dal presente articolo.

Art. 3 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

1. All’inizio del comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, come sostituito dall’articolo 25 della legge regionale 28 gennaio

2000, n. 5, sono inserite le parole: *“Fatta salva la possibilità di nomina o designazione, per un terzo mandato, dei componenti dell’organo di amministrazione di una società di capitali,”*.

CAPO II - Disposizioni in materia di enti e società regionali

Art. 4 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali”.

1. Alla rubrica dell’articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 dopo le parole: *“enti regionali”* sono aggiunte, infine, le seguenti: *“e deleghe di funzioni”*.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Al fine di garantire l’efficienza dell’attività amministrativa, anche in relazione alla sua complessità ed agli obiettivi da conseguire, gli enti regionali di cui al comma 1, nell’ambito dei rispettivi regolamenti organizzativi sottoposti al controllo ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a) della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” e dell’articolo 15, comma 3, lettera a) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” o comunque sottoposti al controllo dell’amministrazione regionale secondo le rispettive leggi di settore, possono prevedere la delega da parte del direttore di proprie funzioni ad altro dirigente del medesimo ente regionale, che assume la denominazione di Vicedirettore, in analogia a quanto previsto dall’articolo 9, comma 5 bis, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.”

Art. 5 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 “Società regionale “Infrastrutture Venete s.r.l.” per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna”.

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 le parole: *“in regime di in house providing,”* sono soppresse.

Art. 6 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 “Norme in materia di società partecipate da enti regionali”.

1. All’articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 le parole: *“la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39”* sono sostituite dalle seguenti: *“l’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39”*.

Art. 7 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla

legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.

1. All’articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica le parole: *“e le società partecipate”* sono soppresse;
- b) il comma 2 è abrogato.

Art. 8 - Abrogazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.

1. Gli articoli 19 e 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 sono abrogati.

CAPO III - Disposizioni in materia di cooperazione internazionale

Art. 9 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, è aggiunta la seguente:

“d bis) la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale attuati in collaborazione con enti territoriali di stati esteri, organizzazioni internazionali, organizzazioni intergovernative e relative agenzie.”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare

Art. 10 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.

1. All’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: *“e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti,”* sono soppresse.
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, sono sottoposti al controllo e vigilanza della Giunta regionale secondo quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” o dalle disposizioni sul controllo da parte dell’amministrazione regionale inserite nelle rispettive leggi di settore.”.

- c) dopo il comma 2, come modificato dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:

“2 bis. Le alienazioni di beni immobili di proprietà regionale in favore di altri enti pubblici non economici per il perseguimento delle finalità istituzionali di questi ultimi sono autorizzate dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, anche se non comprese nel piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1 e suoi successivi aggiornamenti.”.

CAPO V Disposizioni finali

Art. 11 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 12 – Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di affari istituzionali	4
Art. 1 – Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””	4
CAPO II - Disposizioni in materia di enti e società regionali	5
Art. 4 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali”	5
Art. 5 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 “Società regionale “Infrastrutture Venete s.r.l.” per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna”.	5
Art. 6 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 “Norme in materia di società partecipate da enti regionali”	5
Art. 7 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”	5
Art. 8 - Abrogazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”	6
CAPO III - Disposizioni in materia di cooperazione internazionale	6
Art. 9 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”	6
CAPO IV - Disposizioni in materia di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare	6
Art. 10 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”	6
CAPO V Disposizioni finali	7
Art. 11 - Clausola di neutralità finanziaria.	7
Art. 12 – Entrata in vigore.	7

